



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3897 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2019 , udiienza di discussione del 08/03/2021 , vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato\va in VIA CESARE BATTISTI, 108 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv.VINCENZO LA CAVA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO rappresentato\va e difeso\va giusta delega da MATANO MONICA ed elettivamente domiciliato\va in PIAZZA GRAMAZIO 2/3 BENEVENTO

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udiienza le parti hanno concluso come da verbale d'udiienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.07.2019 [REDACTED] conveniva in giudizio MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA esponendo di essere docente di ruolo a tempo indeterminato assunto in data 01.09.2015 ed attualmente in servizio presso I.C. Virgilio di Benevento; di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 203 del 08.03.2019 chiedendo accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge

104/1992 perché unico familiare a prestare assistenza alla madre, [REDACTED] portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992; che indicava quale sede preferita il Comune di Benevento indicando distretti ricadenti nel comune e/o nella Provincia di Benevento ; che tale precedenza non gli veniva accordata.

Concludeva chiedendo, in via principale e anche d'urgenza, accertare e dichiarare “previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione del ricorrente presso la scuola ricadente nel Comune di Benevento e/o i distretti ricadenti nel comune e/o nella Provincia di Benevento anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei madre e ciò con effetto immediato”, con vittoria di spese con distrazione.

Regolarmente costituita l'Amministrazione eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 20.01.2020 parte ricorrente rinunciava implicitamente alla domanda cautelare, chiedendo fissarsi l'udienza di discussione nel merito.

La causa veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, come statuito dalla recentissima sentenza Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4318 , sussiste la giurisdizione del G.O. n materia di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, in quanto i provvedimenti dell'Amministrazione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità - che non possono essere ascritte

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art.33 L.n.104/92 con riferimento a tutti i posti disponibili all'esito della mobilità provinciale ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di disporre il trasferimento del ricorrente su una sede compresa nell'ambito Benevento secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2019/20, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria in ordine di punteggio e con il riconoscimento della precedenza prevista dal CCNI art. 13;;
- 2) condanna l'Amministrazione al pagamento in favore di [REDACTED]

Benevento 08/03/2021

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)